

## **LINEE D'INDIRIZZO SUL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PER I/LE LAUREATI/E NEI CDS MAGISTRALI NON ABILITANTI**

Secondo l'Art. 2 del D. Interm. n. 567 del 20/06/2022 e Art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022, il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Queste competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione psicologica anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV non dovrebbero essere svolte in modo esclusivo in una sola area di tirocinio pratico, considerando che il/la laureato/a sarà abilitato/a a tutti gli ambiti della professione psicologica, con la sola esclusione della psicoterapia.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022, il tirocinio deve rendere possibile il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i/le colleghi/e;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire, da parte del/la tirocinante, l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e la discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione psicologica. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.

### **1. CONTESTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO**

Il TPV può essere svolto presso gli enti esterni convenzionati con le Università.

### **2. SEDE DELL'ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L'UNIVERSITÀ DOVE SI SVOLGE IL TPV**

L'Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in una regione diversa da quella in cui si trova l'Università di riferimento, o anche in un paese estero.

L'Università che invia il/la tirocinante stipulerà una convenzione con l'Ente che si trova in altra regione (o in paese estero).

Se l'Ente di tirocinio si trova all'estero, la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo. I progetti formativi di TPV effettuati all'estero saranno vagliati dalla competente Commissione previa presentazione di una richiesta almeno 6 mesi prima della data di inizio attività.

### 3. PERIODI

Come deliberato nelle riunioni della commissione paritetica Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo – Università "G. d'Annunzio" di Chieti (sedute del 23/11/2022 e del 14/12/2022), l'attività potrà essere avviata il primo giorno lavorativo di ogni mese, eccezion fatta per il mese di agosto, l'orario del/la tirocinante deve essere parametrato alle ore di presenza del/la tutor all'interno della struttura, con un range compreso tra 15 e 30 ore settimanali (rispettando il limite giornaliero di 9 ore al massimo) e una durata complessiva compresa indicativamente tra 6 e 12 mesi.

È auspicabile che gli ambiti di tirocinio coprano più aree della professionalità psicologica cui il/la laureato/a verrà direttamente abilitato/a (nel previgente ordinamento erano previste per il post-lauream almeno due aree diverse).

È possibile svolgere le 750 ore del TPV:

- a) in un unico periodo da 750 ore;
- b) in due periodi da 375 ore;
- c) in un periodo da 500 ore e uno da 250 ore (e viceversa).

Nei casi di cui alle lettere b) e c) il TPV può essere svolto anche presso due strutture diverse.

Eventuali proposte di distribuzione diversa, o di maggior frammentazione del TPV su più di due strutture/periodi saranno valutate di caso in caso dalla Commissione preposta.

Si precisa che tra i due o più periodi di TPV non è necessario che vi sia continuità.

### 4. TUTOR:

Il/La tutor di tirocinio è un/a Psicologo/a iscritto/a all'Albo A da almeno tre annualità. I/le professionisti/e individuati/e come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori/trici o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo/a, che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del/la tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i/le tutor e i/le praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Secondo l'art. 2 comma 4 del D. Interm. 567/2022, il/la tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze del/della tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologo/a». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto, il/la tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal/la tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i/le colleghi/e;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al/la tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore/a, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del/la tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) supervisione e verifica dell'esperienza svolta dal/la tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal/la tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
- d) ciascun/a tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il/la tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei/le tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei/le tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

La nuova normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del/la Professionista Sanitario/a, riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.

## 5. CONTENUTI DEL TIROCINIO:

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i/le tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori/trici e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. Il/La tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito/a nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda; dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del/la tutor in accordo con i/le Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell'Ente/Azienda siano tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti, si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del/la tutor. I gruppi potranno essere condotti da uno/a psicologo/a diverso/a dal/la tutor (interno/a o esterno/a alla struttura), ma avente i requisiti richiesti, individuato/a dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti/e i/le tirocinanti presso l'Ente/Azienda, che

abbiano per oggetto aspetti teorici, metodologici e deontologici di carattere generale.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione *individuale* è obbligatoria, oltre a essere richiesta per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

## 6. VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, ciascun/a tutor esprime nel libretto di tirocinio, insieme all'attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze acquisite dal/la tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologo/a» (cfr. punto 5). Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non sia conseguito il giudizio di idoneità, il/la tirocinante è tenuto/a a effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato/a ritenuto/a idoneo/a.

## 7. RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ AI FINI DEL TPV

È possibile richiedere il riconoscimento delle attività di tirocinio professionalizzante post lauream svolte ex D.P.R. 328/2001. Su mandato della Commissione Paritetica, tali richieste saranno gestite dalla Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali, che provvederà al riconoscimento delle ore riportate sul libretto di tirocinio come di seguito indicato:

- potranno essere riconosciute a multipli di 25 (altrimenti arrotondate per difetto), le ore di tirocinio che siano state svolte coerentemente con il regolamento di tirocinio professionalizzante vigente (ex DPR 328/2001), ad eccezione della sola perentorietà della data di fine attività. Le ore oggetto di correzione che non siano state riportate secondo le modalità indicate nel libretto stesso, non saranno riconosciute;
- nel caso in cui le ore riconosciute siano inferiori alle 750 necessarie, il/la tirocinante potrà successivamente fare richiesta di integrazione delle ore di TPV necessarie per il raggiungimento della soglia necessaria;
- richieste di riconoscimento di attività diverse dal Tirocinio ex D.P.R. 328/2001 potranno essere presentate secondo le medesime modalità di cui sopra, fornendo la relativa documentazione utile (ad esempio, attestati). L'istanza verrà trasmessa alla Commissione preposta per valutare l'eventuale riconoscimento;
- non potranno essere prese in considerazione richieste di attività svolte più di 5 anni prima della data di presentazione della domanda di riconoscimento inviata alla Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali (art. 6, comma 12, D.P.R. 137/2012).

Ulteriori informazioni sulle modalità di richiesta riconoscimento attività sono disponibili in calce al presente documento.

### Art. 7.1

**I periodi delle attività svolte nell'ambito di un progetto di Servizio Civile Volontario (SCV), nazionale o comunitario, possono essere considerati equipollenti al TPV a condizione che siano preventivamente autorizzati dalla CPT e che il predetto SCV sia espletato presso una struttura riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento e che venga stipulata, ove non preesistente, la convenzione per il tirocinio tra l'Ente e l'Università.**

**Le domande, che dovranno essere corredate da un progetto formativo redatto in base alla modulistica del TPV, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dalla Commissione Paritetica per il tirocinio. È necessario, in questo caso, presentare apposita domanda almeno 60 giorni prima dell'inizio del SCV alla Commissione Paritetica, la quale procederà alla valutazione.**

**In deroga all'art. 3 del Regolamento, la Commissione Paritetica potrà autorizzare il TPV con le date**

**di inizio e fine previste nel SCV comunicate formalmente dall'Ente nel Progetto Formativo. A seguito dell'eventuale autorizzazione della Commissione tirocini, di cui al presente articolo, al termine dell'attività autorizzata di SCV, il tirocinante dovrà richiedere il riconoscimento delle ore secondo la procedura già in vigore (cfr. LINEE GUIDA PRESENTAZIONE MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE TIROCINIO TPV pag. 7 comma 2 del presente regolamento).**

#### 8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)

Ai fini di attuare quanto previsto dal D. Interm. 564/2022, art. 12 c. 12, riguardo la “collaborazione con l'Ordine professionale territorialmente competente” per “le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei/le tutor”, e in analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 239/92, si istituisce in ogni sede una Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (ex. Art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022) composta da docenti dell'Ateneo e da uno o più membri designati dall'Ordine territorialmente competente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione, d'intesa con la sede universitaria.

Secondo il già citato art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022, nelle attività di programmazione delle modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei/le tutor la Commissione deve anche sentire i competenti organi di rappresentanza della componente studentesca.

Le mansioni della Commissione sono le seguenti:

- a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, funzioni di individuazione di criteri di accreditamento e mantenimento di sedi di tirocinio, di definizione di criteri di qualificazione e aggiornamento dei tutor;
- b) valuta le proposte di accreditamento degli Enti/Aziende da convenzionare;
- c) recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- d) valuta i requisiti di accesso dei/le tutor;
- e) stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
- f) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione alla prova valutativa finale;
- g) esamina le criticità segnalate dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- h) raccoglie ed esamina le criticità segnalate dalla componente studentesca durante il percorso di tirocinio;
- i) organizza incontri con i/le tutor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio;
- j) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV), volta all'accertamento del livello di preparazione tecnica del/la candidato/a per l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 3 del D. Interm. n. 654/2022).

#### 9. PROVA PRATICA VALUTATIVA (PPV)

La prova abilitante all'esercizio della professione di psicologo/a è unica e svolta in modalità orale. Verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La prova è finalizzata all'accertamento delle capacità di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole deontologiche di condotta della professione del/la candidato/a, nonché di saper riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte.

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono

l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo/a. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo/a anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

*Queste linee di indirizzo sono state approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022 e revisionate dalla Commissione Paritetica Tirocini dell'Università di Chieti.*

## **LINEE GUIDA PRESENTAZIONE MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO (TPV)**

**La modulistica e la documentazione relativa al TPV è disponibile nella sezione Modulistica Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali e sui siti web dei singoli Corsi di Studio alla voce dedicata al TPV.**

- 1. AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI TPV.** La documentazione di avvio attività (Progetto di tirocinio pratico valutativo) deve essere inviata in originale, a mezzo raccomandata A/R almeno un mese prima della data prevista per l'inizio attività al seguente indirizzo:

**Segreteria Didattica Psicologia, Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Via dei Vestini 31 – 66100 Chieti.**

**1.a ASSICURAZIONE.** In base al D.M. 142/98 le/i tirocinanti sono coperti dall'assicurazione dell'Ateneo (Responsabilità Civile vs. Terzi e infortuni) **per i soli primi 18 mesi dalla data di conseguimento del titolo.** Eventuali periodi di tirocinio che dovessero sfiorare questa soglia dovranno essere coperti da polizze assicurative stipulate dal/dalla tirocinante.

- Qualora tutto il periodo del TPV si svolga oltre i 18 mesi dalla data di conseguimento del titolo, le polizze stipulate autonomamente dovranno essere trasmesse unitamente ai moduli di avvio di tirocinio.
  - Qualora solo parte del TPV si svolga oltre i 18 mesi dalla data di conseguimento del titolo, le polizze stipulate autonomamente dovranno essere trasmesse via e-mail alla Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali ([tpsico@unich.it](mailto:tpsico@unich.it)) prima della data di scadenza delle polizze di Ateneo.
- 2. (eventuale)** Le domande di riconoscimento attività ai fini del TPV dovranno essere inoltrate alla **Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali** o a mezzo consegna allo Sportello (aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) o a mezzo A/R alla Segreteria Studenti Psicologia e Scienze Sociali, Università G. d'Annunzio CHIETI-PESCARA – Via dei Vestini 31 66100 Chieti.
  - 3.** Per completare il tirocinio sarà sufficiente restituire alla **Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali** il libretto di tirocinio privo di correzioni e cancellature, firmato e timbrato in ogni sua pagina dal/la Tutor e dal/la Responsabile Legale dell'Ente, unitamente all'attestato di idoneità a cura del/la Tutor. **La restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di fine attività** e comunque sempre entro il termine di partecipazione alla PPV, qualora quest'ultimo dovesse essere antecedente i 30 gg previsti.

## **ALLEGATO 1**

### **RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I/LE TUTOR E I/LE PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI**

I/Le tutor dovranno essere appositamente formati/e e su richiesta potranno essere inseriti/e nell'Elenco Nazionale dei/le supervisori/e accreditati/e, stilato secondo i parametri previsti dall'art. 5, ovvero in un elenco aperto, pubblico e aggiornato periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l'attività professionale.

#### **Indicazioni deontologiche per il/la tutor**

1. Il/la tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal/la tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del/la tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il/la tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai/le futuri/e colleghi/e (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al/la tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 C.D.).
3. Il/la tutor stimola nei/le tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il/la tutor gestisce il rapporto formativo con il/la tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il/la tutor delega ad altri/e psicologi/he o a professionisti/e di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).
5. Il/la tutor è responsabile dell'operato del/la tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del/la tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il/la tutor facilita l'apprendimento del/la tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al/la tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi/a maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il/la tutor è tenuto/a a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.).
7. Il/la tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il/la tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).
8. Il/la tutor tutela i/le tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione e fondati su documentata evidenza scientifica. Il/la tutor guida il/la tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti che attengono agli atti tipici della professione psicologica e si astiene dal formare nelle aree di competenza che richiedono il livello specializzazione in psicoterapia (art. 5 C.D.).
9. Il/la tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul/la tirocinante, sul suo livello di formazione e competenza e sui risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).
10. Il/la tutor aggiorna le proprie competenze sul tutorato anche tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione, con l'Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).



### **Compiti del/la tirocinante**

Il/La tirocinante è tenuto/a a concordare con il/la Tutor assegnatogli/le il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Il/La tirocinante si impegna a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o di altra natura;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione, il/la tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente la sua condotta all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio il/la tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il/la tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, descrive le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

## ALLEGATO 2

### CONTENUTI GENERALI DA INSERIRE NEI PROGETTI DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

(e da integrare con parti specificamente rivolte all'ambito e alla Struttura dove si svolge il tirocinio)

- Diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con *deficit* neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.